

DELIBERAZIONE 20 DICEMBRE 2022
701/2022/R/EEL

DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAL GAS NATURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14, E DELL'ATTO DI INDIRIZZO MINISTERIALE 1 SETTEMBRE 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1232^a riunione del 20 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- il regolamento 11568/22 del Consiglio dell'Unione europea del 4 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (di seguito: Regolamento 11568/22);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e successive modifiche e integrazioni, nonché i relativi provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto-legge 14/2022);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 6 luglio 2012);
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre

2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 4 novembre 2022, prot. Autorità 55640, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 15 novembre 2022, prot. Autorità 58388, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo *5bis*, comma 1, del decreto-legge 14/2022 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/2022 stabilisce che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - Terna trasmetta con periodicità settimanale al Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito: Ministero) e all'Autorità un programma di utilizzo dei predetti impianti ed effettui il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo;
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- l'articolo *5bis*, commi 3 e *3bis*, contiene norme in merito alle deroghe alla normativa ambientale per gli impianti inclusi nel programma di massimizzazione;

- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
 - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
 - fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con l'Atto di indirizzo, il Ministro, anche alla luce del Regolamento 11568/22, ha, tra l'altro:
 - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/2022;
 - previsto che il programma di massimizzazione, in base al quale verrà successivamente definito il programma di utilizzo settimanale, debba essere inviato al Ministero e all'Autorità, nonché alle società titolari degli impianti per l'adeguato approvvigionamento dei combustibili e per la ricognizione delle deroghe ambientali necessarie;
 - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- una parte degli impianti interessati è attualmente soggetta alla disciplina sugli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;

- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l’Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5bis del decreto-legge 14/2022 e dell’Atto di indirizzo, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati, al fine di contribuire a creare le condizioni per un tempestivo avvio del programma di massimizzazione;
- l’articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l’elenco degli impianti interessati e la data di decorrenza dell’applicazione del programma di massimizzazione di cui all’articolo 5bis del decreto-legge 14/2022;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell’elenco, Terna presenti all’Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell’elenco, Terna presenti all’Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall’utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest’ultimo comma, l’utente medesimo:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell’elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;
 - con riferimento a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell’esercizio di questa facoltà, l’utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;

- Terna ha pubblicato l'elenco degli impianti interessati, indicando il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione; tra gli impianti interessati non essenziali indicati nel citato elenco sono inclusi gli impianti Dister Cogenerazione di Axpo Italia S.p.A. e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento di Veos S.p.A.;
- la prima comunicazione Terna riporta le proposte previste dal comma 5.5, lettera a), in relazione all'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento;
- dalla prima e dalla seconda comunicazione Terna emerge che gli utenti del dispacciamento degli impianti Dister Cogenerazione e Termoelettrica Tecnoparco Valbasento hanno esercitato la facoltà di cui al comma 5.3, richiedendo di modificare i valori standard di variabili che contribuiscono a determinare i costi variabili riconosciuti delle unità di produzione dei menzionati impianti;
- gli impianti menzionati al precedente alinea beneficiano dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 (di seguito: incentivo sostitutivo dei certificati verdi).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 575/2022/R/eel:
 - in relazione alle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali inclusi nell'elenco pubblicato da Terna, ad esclusione dell'unità dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato, ai sensi del comma 5.5, lettera a); per dette unità, ivi inclusa quella dell'impianto Dister Cogenerazione, l'Autorità ha anche introdotto specifiche previsioni per la determinazione del costo variabile riconosciuto nel caso in cui beneficino dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi e per la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni di cui alla stessa deliberazione 575/2022/R/eel;
 - integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 (comma 7.3), al fine di consentire agli utenti del dispacciamento delle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, ivi inclusi quelli per i quali erano già state presentate richieste di cui al comma 5.3, di poter disporre di un lasso temporale più ampio per la predisposizione e l'invio degli elementi a supporto di dette istanze.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, approvare le proposte che Terna ha presentato, ai sensi del comma 5.5, lettera a), con la prima comunicazione Terna;

- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, per la quale è stata esercitata la facoltà di cui al comma 5.3, applicare, per quanto attiene al costo variabile riconosciuto, la deliberazione 430/2022/R/eel, le proposte presentate da Terna ai sensi del comma 5.5, lettera a), di cui al precedente alinea e le disposizioni del presente provvedimento sull'incentivo sostitutivo dei certificati verdi, in quanto le istanze avanzate del relativo utente del dispacciamento ai sensi del citato comma non risultano supportate da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare la facoltà di cui al comma 7.3;
- prevedere che il costo variabile riconosciuto dell'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, che beneficia dell'incentivo sostitutivo dei certificati verdi, sia ridotto dell'importo unitario dell'incentivo medesimo, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del suo riconoscimento;
- stabilire che, con riferimento all'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento, il saldo dell'eventuale corrispettivo di cui al combinato disposto dell'articolo 64 della deliberazione 111/06 e del comma 4.1 è riconosciuto soltanto a valle della determinazione dell'insieme dei valori dei parametri che definiscono l'incentivo di cui al precedente alinea, come certificati dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. a Terna;
- prevedere che i valori standard, di cui al comma 5.5, lettera a), approvati con il presente provvedimento e i criteri definiti con lo stesso in relazione all'incentivo sostitutivo dei certificati verdi abbiano efficacia:
 - a decorrere dal terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai fini della determinazione del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte;
 - per il periodo di massimizzazione di cui al comma 1.1, ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione del corrispettivo di cui al combinato disposto dell'articolo 64 della deliberazione 111/06 e del comma 4.1;
- in relazione all'unità di produzione dell'impianto Dister Cogenerazione, per la quale è stata esercitata la facoltà di cui al comma 5.3, continuare ad applicare, per quanto attiene al costo variabile riconosciuto, le disposizioni della deliberazione 575/2022/R/eel, in quanto le istanze avanzate del relativo utente del dispacciamento ai sensi del citato comma non risultano supportate da elementi sufficienti; detto utente può tuttavia esercitare la facoltà di cui al comma 7.3

DELIBERA

1. con riferimento all'unità di produzione dell'impianto Termoelettrica Tecnoparco Valbasento:

- a) di approvare, nei termini esplicitati in premessa, le proposte, di cui alla lettera a) del comma 5.5 della deliberazione 430/2022/R/eel (dati e informazioni di cui al comma 5.2), presentate all’Autorità mediante la prima comunicazione Terna;
 - b) di prevedere che il costo variabile riconosciuto sia ridotto dell’importo unitario dell’incentivo sostitutivo dei certificati verdi di cui beneficia l’impianto, in ragione del peso dei consumi dei combustibili che costituiscono il presupposto del riconoscimento del citato incentivo;
 - c) di stabilire che il saldo dell’eventuale corrispettivo di cui al combinato disposto dell’articolo 64 della deliberazione 111/06 e del comma 4.1 della deliberazione 430/2022/R/eel sia riconosciuto soltanto a valle della determinazione dell’insieme dei valori dei parametri che definiscono l’incentivo di cui alla precedente lettera b), come certificati dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. a Terna S.p.A.;
 - d) di applicare, nei termini esplicitati in premessa e per quanto attiene al costo variabile riconosciuto, la deliberazione 430/2022/R/eel e le disposizioni di cui alle precedenti lettere da a) a c);
2. in relazione all’unità di produzione dell’impianto Dister Cogenerazione, di continuare ad applicare, nei termini esplicitati in premessa e per quanto attiene al costo variabile riconosciuto, le disposizioni della deliberazione 575/2022/R/eel;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini